

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 26/2017

OGGETTO: LETTERE DI COMPLIANCE ANNO 2013: COSA FARE

Premessa

Nel periodo maggio – settembre di quest’anno, l’Agenzia delle Entrate ha inviato (tramite PEC o posta ordinaria) circa 300.000 lettere ad altrettanti contribuenti con cui li ha informati sulle anomalie relative, ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013 (Modello Unico/2014 o Modello 730/2014).

Nell’apposita sezione “*L’Agenzia scrive*” del **Cassetto fiscale**, al quale possono accedere direttamente i contribuenti registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o un intermediario delegato, il destinatario della comunicazione può trovare la lettera già ricevuta e consultare un prospetto informativo in cui è presente il dettaglio delle anomalie riscontrate nella dichiarazione dei redditi.

I destinatari delle lettere in commento sono quei contribuenti che, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia, non hanno compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 (Modello Unico PF 2014 o Modello 730/2014).



Cassetto Fiscale

Il Cassetto fiscale è il servizio che permette di consultare i propri dati fiscali.



Gli intermediari possono consultare anche le informazioni riguardanti i propri clienti previa sottoscrizione dell'apposito regolamento e conferimento delle relative deleghe. Detto regolamento e il modello di delega sono disponibili nella pagina "Cassetto Fiscale". In tal caso per l'accesso è necessario indicare il codice fiscale del cliente e l'apposito codice segreto comunicato con l'adesione al Regolamento per l'accesso al "Cassetto fiscale delegato".



Ambito soggettivo

Contribuenti che, con riguardo al periodo d'imposta 2013, risultano aver percepito e non dichiarato (o dichiarato solo in parte) una delle seguenti tipologie di reddito:

- ↳ redditi dei fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili (compresi quelli per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca");
- ↳ redditi di lavoro dipendente o di pensione;
- ↳ assegni periodici corrisposti dal coniuge, a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio;
- ↳ redditi di partecipazione in società, associazioni fra artisti e professionisti, imprese familiari, aziende coniugali;
- ↳ redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitale o enti commerciali;
- ↳ altri redditi (redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali, redditi diversi);
- ↳ redditi d'impresa derivanti da plusvalenze e sopravvenienze attive;
- ↳ redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arte o professione abituale.



È possibile chiedere informazioni e/o chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di Assistenza Multicanale (CAM) dell'Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17), selezionando l'opzione "servizi con operatore – comunicazione direzione centrale accertamento". In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, tutte le informazioni sulle citate lettere per la Compliance sono disponibili anche in una nuova sezione dedicata, sul sito della stessa Agenzia, e raggiungibile seguendo il percorso: *Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della Compliance*".

Chi ha ricevuto la lettera deve, dunque, (se non ancora fatto) attivarsi per evitare che le irregolarità riscontrate nella dichiarazione dei redditi diventino successivamente, il motivo dell'emissione di un avviso di accertamento. In particolare, il contribuente può:

- ↳ fornire i necessari chiarimenti ed inviare l'opportuna documentazione a propria discolta;
- ↳ oppure mettersi in regola (ravvedimento operoso) qualora si ritengano fondate le pretese dell'Agenzia delle Entrate.

Ciò bisogna farlo entro il 31/12/2017 (che slitta al 02/01/2018 poiché il 31/12 è domenica ed il 1° gennaio è festivo).



Fornire chiarimenti ed inviare la documentazione

Se il contribuente ritiene infondate le pretese dell'Amministrazione Finanziaria:

- è possibile (anche per il tramite di un intermediario abilitato) segnalare fatti, elementi e circostanze dalla stessa non conosciuti e per farlo ci si può avvalere dell'assistenza dei CAM o recarsi direttamente presso gli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia.

Inoltre, è possibile trasmettere l'eventuale documentazione (in formato elettronico PDF/A o TIF/TIFF) a supporto della proprie tesi di discolta tramite il canale CIVIS (utilizzabile solo dagli utenti registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline).

Dopo l'invio della documentazione, il sistema assegna un numero di protocollo che identifica l'operazione compiuta. Successivamente, sempre in CIVIS, sarà disponibile una seconda ricevuta che indicherà se i file inviati sono stati accettati o scartati. In caso di scarto bisognerà trasmetterli nuovamente.

Servizi Fisconline

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) - [CIVIS](#) - [Comunicazioni DC ACC](#) - [Apertura pratica](#)

Invio documentazione

La funzione permette l'invio di file relativi alla documentazione da presentare.
N.B.: i campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Dati relativi alla comunicazione

Codice Fiscale: _____

Identificativo comunicazione *:

Invia

Servizi Fisconline

- Servizi per
- Ricevute
- Software
- Comunicazioni
- ✓ CIVIS**
- Assistenza per comunicazioni di irregolarità
- Assistenza per cartelle di pagamento
- Richiesta modifica delega F24
- Consultazione delle richieste
- Assistenza per controllo formale
- Assistenza per comunicazioni DC Accertamento**

Il ravvedimento operoso

Qualora, invece, il contribuente dovesse riconoscere di aver commesso gli errori segnalati dall’Agenzia delle Entrate nella lettera ricevuta, questi può mettersi in regola attraverso l’istituto del ravvedimento operoso:

- presentando una dichiarazione integrativa;
- versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato;
- versando, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.

In particolare:

Ravvedimento		
Modello da utilizzare per la dichiarazione integrativa	Sanzione applicabile	Nota
Modello Unico/2014 (anno d’imposta 2013)	15%	La sanzione da applicare è pari ad 1/6 della misura minima. Pertanto, sarà pari al 15% della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa (la sanzione ordinaria per infedele dichiarazione, infatti, va da un minimo del 90% a un massimo del 180% delle maggiori imposte dovute).



La sanzione ordinaria, invece, è più elevata quando si è ommesso o si è dichiarato in parte un canone di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”. In tali casi la sanzione ordinaria per infedele dichiarazione va da un minimo del 180% a un massimo del 360%, se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente oppure da un minimo del 240% a un massimo del 480%, in caso di omessa indicazione.

Quindi per il ravvedimento la sanzione sarà pari:

- al 30% (1/6 di 180%), nel primo caso;
- al 40% (1/6 di 240%), nel secondo caso.

In merito agli interessi, occorre applicare il tasso di interesse in vigore dal 2012 al giorno in cui ci si ravvede. A tal proposito si ricordano, dunque, i tassi di interesse in vigore negli anni:

Tassi di interesse	
Anno	Tasso
2013	2%
2014	1%
2015	0,5%
2016	0,2%
2017	0,1%

La dichiarazione integrativa ed il versamento

Nel compilare il “Modello Unico/2014 integrativo”, occorre prestare attenzione a:

- barrare la casella “Dichiarazione integrativa” presente nel frontespizio;
- e ad evidenziare quali quadri della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a lavoro	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali

MOI FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

famiglia o analogo	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM

Invio avviso telematico all'intermediario

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario


CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

Riportare nelle caselle uno dei seguenti codici:

- “1” quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa;
- “2” quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
- “3” quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

Per versare le somme dovute (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) deve essere utilizzato il Modello F24, dove, nell'apposito campo va riportato il "codice atto" indicato in alto a sinistra nella lettera ricevuta.



The image shows a portion of the Modello F24 form. At the top right, there is a box containing the following information: "Anno di imposta 2013", "Codice Fiscale : XXXXXXXXXXXXXXXXX", "Identificativo comunicazione: CV2013", and "Codice atto XXXXXXXX". To the right of this box, the address "ROMA, XXXXX" and "XXXXX XXXXX VIA XXXXXXXXXXXX CAP XXXXXXXX" is visible. A red box highlights the "codice atto" field in the bottom left section of the form, and a red arrow points from the "Codice atto" field in the top right box to this highlighted field.

Ai fini del versamento, si ritiene utile ricordare, i principali codici tributo da utilizzare:


Compilazione F24	
Imposta	Codice tributo
IRPEF	4001
Sanzione IRPEF	8901
Interessi IRPEF	1989
Addizionale comunale IRPEF	3844
Sanzione addizionale comunale IRPEF	8926
Interessi addizionale comunale IRPEF	1998
Addizionale regionale IRPEF	3801
Sanzione pecuniaria addizionale regionale IRPEF	8902
Interessi addizionale regionale IRPEF	1994
Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali (per esempio cedolare secca)	1842
Sanzione imposta sostitutiva	8913
Interessi imposta sostitutiva	1992
Contributo di solidarietà	1683

Sanzione Contributo di solidarietà	8901
Interessi Contributo di solidarietà	1989



Se disponibile la dichiarazione originariamente presentata, all'interno della sezione "L'Agenzia scrive – Invito alla Compliance" del "Cassetto fiscale", oltre ai prospetti precompilati dei quadri da rettificare, sono presenti due link. In particolare:

- il link "**scarica dichiarazione da integrare**", attraverso cui è possibile scaricare il file contenente la dichiarazione originaria presentata per l'anno d'imposta oggetto della comunicazione, eventualmente già rettificata a seguito del controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR 600/73) e del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73). Sarà possibile, quindi, correggere la dichiarazione direttamente online ed inviarla;
- il link "**scarica il software di compilazione**", da cui si può installare sul proprio pc il pacchetto UnicoOnline da utilizzare per la predisposizione e l'invio della dichiarazione integrativa e per la compilazione del Modello F24.



Esempio

Il Sig. Rossi ha ricevuto la lettera di compliance in cui gli viene contestata l'omessa indicazione nel Modello Unico/2014, un reddito da CUD/2014 (anno d'imposta 2013) per euro 4.000, con conseguente maggior debito d'imposta (saldo IRPEF 2013) per euro 200,00. Questi pertanto:

- presenterà un Modello Unico/2014 integrativo, compilandolo in modo identico a quello originariamente presentato ma integrandovi il reddito omesso;

